

**IN BREVE n. 16 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**ONAOSI OPEN** (dal sito)




Giornate di Orientamento alla scelta e sede universitaria **CALENDARIO** incontri **APRILE**

| Giorno/Orario       | 15.00-16.00 | 16.30-17.30                        | 18.00-19.00               |
|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Martedì 16</b>   | Padova      | Torino                             | Messina                   |
| <b>Mercoledì 17</b> | Napoli      | Perugia<br>Collegio della Sapienza | Perugia<br>Collegio Unico |
| <b>Giovedì 18</b>   | Bologna     | Pavia                              | Milano                    |

***"Diventa ciò che sei"*** nei Collegi e Centri Formativi della Fondazione ONAOSI

## ONAO SI - COLLEGIO DELLA SAPIENZA: GIORNATA DEL MADE IN ITALY (dal sito)

GIORNATA  
NAZIONALE  
MADE *in* ITALY



### **I Cavalieri del Lavoro incontrano gli allievi dei Collegi Universitari di Merito.**

Illustrare e testimoniare ai giovani il valore e la qualità dei prodotti italiani e le ragioni del loro successo nel mondo è l'obiettivo degli incontri promossi dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, eccellenze imprenditoriali incontreranno infatti gli studenti dei Collegi Universitari di Merito.

Le donne e gli uomini espressione dell'eccellenza dell'imprenditoria nazionale si confronteranno infatti con studenti tra i più meritevoli d'Italia per approfondire le peculiarità del sistema produttivo italiano che fa della capacità di innovare, del saper fare e della bellezza la cifra della propria competitività nel mondo.

Gli incontri si terranno il **15 aprile 2024** in varie città italiane.

I partecipanti potranno interagire direttamente o seguire gli incontri in remoto, permettendo agli studenti dell'intera rete nazionale dei Collegi Universitari di Merito di partecipare: un'opportunità unica per gli studenti di interagire con figure di spicco nell'imprenditoria italiana, apprendere dalle loro esperienze e conoscere da vicino il mondo del Made in Italy.

Il calendario degli incontri prevede:

- **Collegio Einaudi di Torino** - Marco Boglione, Presidente di BasicNet SpA e Presidente Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro
- **Collegio di Milano** - Laura Colnaghi Calissoni, Presidente e Amministratore Delegato di Carvico SpA e Presidente Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro
- **Collegio Poggiolevante di Bari** - Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia SpA
- **Camplus di Palermo** - Nicola Fiasconaro, Amministratore di Fiasconaro Srl
- **Camplus Bononia di Bologna** - Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group SpA
- **Collegio Luigi Lucchini di Brescia** - Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta SpA
- **Collegio Monterone di Napoli** - Carlo Pontecorvo, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrarelle SpA e Presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro
- **Collegio Borromeo di Pavia** - Salvatore Ruggeri, Presidente e Fondatore di Valvitalia SpA
- **Collegio della Sapienza di Perugia** - Olga Urbani, Presidente di Urbani Tartufi Srl

## **TFR NELLA PA**

Ho letto nell'articolo "Tfs statali, no della Ragioneria all'anticipo: costa troppo e c'è il rischio contenziosi":

La relazione tecnica predisposta dall'Inps «è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato», ha spiegato il presidente della commissione Walter Rizzetto, secondo quanto riporta il resoconto della seduta. «La disposizione, attraverso la riduzione dei termini per il pagamento del Tfs/Tfr da 12 a 3 mesi» e «la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento» - si legge nella nota della Ragioneria - determina «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura». Questi oneri, che nel testo «non sono indicati» - rileva la Ragioneria -, nella relazione tecnica dell'Inps sono quantificati in 3,8 miliardi per quest'anno.

Due domande:

**Che fine hanno fatto i versamenti per la liquidazione dell'Ips e del Tfr versati dal pubblico dipendente?**

**Può lo Stato ignorare una sentenza della Corte Costituzionale?**

Rircordiamo che:

- il TFR è una prestazione economica alla quale il lavoratore ha diritto di accedere quando cessa il proprio rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento, di dimissioni o al raggiungimento dell'età pensionabile.
- il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ed è, pertanto, un compenso con corresponsione differita il cui diritto nasce nel momento in cui tale rapporto termina.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSTITUZIONE VETRI DEGLI INFISSI** la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Se cambio solo i vetri degli infissi della mia abitazione posso usufruire della detrazione del 50%? Ci sono condizioni particolari per avere l'agevolazione?*

### **Risponde Paolo Calderone**

L'articolo [16-bis](#) del Tuir - lettera g) del comma 1 - comprende, tra gli interventi detraibili effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni, quelli finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico. Questi lavori, seppur corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette (per esempio la sostituzione dei vetri degli infissi).

Tuttavia, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione del 50% in dieci anni) è necessario possedere idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (legge quadro sull'inquinamento acustico - legge n. 447/1995).

Pertanto, la risposta al quesito è affermativa, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l'ottenimento dei parametri fissati dalla citata legge di riferimento (circolare [n. 121/1998, paragrafo 4](#)).

## **ESENZIONE IMU, CONTA IL CATASTO**

Per le agevolazioni sugli immobili conta la classificazione catastale. Un immobile non inquadrato nella categoria A tra quelli a uso abitativo non può fruire dell'esenzione IMU anche se il titolare vi ha fissato la propria dimora abituale.

*Corte di Cassazione sezione 5\* – Ordinanza n.6349 dell'8 marzo 2024*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE – SPESE SANOTARIE DI PERSONA**

**DECEDUTA** a Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Un erede deve finire di pagare un debito per spese mediche di una persona deceduta (rate residue relative ad acquisto di apparecchio acustico). Può portare in detrazione nel 730 queste spese?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Nel presupposto che si tratti di una spesa detraibile, si conferma che rientrano tra le spese sanitarie, per le quali la detrazione dall'Irpef spetta nella misura del 19% ([articolo 15, comma 1, lett. c, del Tuir](#)), quelle relative a un familiare deceduto, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso e anche se non era un familiare fiscalmente a carico.

Inoltre, come precisa la [circolare n. 122/1999](#) (risposta 1.1.4), nel caso che più eredi abbiano pagato le spese, ognuno di loro potrà usufruire della detrazione per la quota effettivamente sostenuta.

## **L'EUROPA PUNTA ANCHE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORI PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE REDAZIONE**

da Quotidiano Sanità in Lettere al Direttore di lunedì 8 aprile 2024 a cura di Michele Poerio, presidente Federspev

*Gentile Direttore,*

le scrivo in qualità di presidente di Federspev (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) che è l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa. Segnalo che sono molto preoccupato del fatto che, come sindacati, non si riesca a fare sentire la propria voce e segnalo che è stata prorogata la scadenza di un importante bando lanciato dalla Commissione europea che cofinanzia progetti inerenti misure di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori.

Il contributo comunitario potrà coprire fino al 90 per cento dei costi totali ammissibili del progetto e si potrà ottenere una sovvenzione compresa tra 150mila e 700mila euro. Il budget complessivo a disposizione del bando è pari a 6.450.000 di euro. L'obiettivo della call è infatti rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di affrontare, a livello di Unione Europea e a livello transnazionale per poter affrontare al meglio le nuove sfide correlate ai cambiamenti nel mondo del lavoro e il dialogo sociale.

Gli ambiti del bando concernono cofinanziamenti per progetti che affrontino diverse questioni quali, ad 2/4 esempio, l'attuazione, a livello comunitario o nazionale, di accordi autonomi delle parti sociali conclusi a livello dell'Unione Europea; l'attuazione dei programmi di lavoro dei Comitati di Dialogo Sociale Europeo esistenti; misure che contribuiscano ad affrontare le sfide occupazionali, sociali ed economiche identificate nel Pilastro europeo dei diritti sociali; modernizzazione del mercato del lavoro, creazione di posti di lavoro e occupazione giovanile, occupazione nelle piccole e medie imprese; progetti su nuove forme di lavoro, comprese le piattaforme di lavoro innovative on line; temi sulla qualità del lavoro, compreso giuste condizioni di lavoro, anticipazione, preparazione e gestione del cambiamento e processi di ristrutturazione;

digitalizzazione dell'economia e della società compresa l'intelligenza artificiale); transizione verso un'economia climaticamente neutra; sviluppo di competenze, incluso la riqualificazione e il miglioramento di competenze; mobilità professionale all'interno dell'Unione Europea, migrazione, occupazione giovanile, salute e sicurezza sul lavoro; modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, compreso l'accesso alla protezione sociale per i lavoratori atipici; conciliazione fra vita lavorativa e familiare, parità di genere, lotta alla discriminazione, inclusione attiva e lavoro dignitoso, vita lavorativa più sana e più lunga; risposta alle conseguenze occupazionali, sociali ed economiche delle situazioni di crisi.

Il bando finanzia attività quali conferenze, seminari, tavole rotonde, studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di formazione, sviluppo di strumenti di formazione, creazione di reti, sviluppo e scambio di migliori pratiche. Qualcosa di rilevante si sta muovendo in Unione europea e credo sia giusto parlarne e partecipare. Michele Poerio Presidente di Federspev

## **EUROSTAT: RAPPORTO SULLE CAUSE DI MORTE IN EUROPA** da

Newsletter OMCeOMI n.17

Publicata da Eurostat (Ufficio statistico dell'Unione Europea) l'analisi delle diverse cause di morte in Europa nel 2021.

### **[Circulatory diseases, cancer: 54% of all EU deaths in 2021 – Eurostat \(europa.eu\)](#)**

Nel corso del 2021, in Unione Europea si sono verificati un totale di 5,3 milioni di decessi, di cui 706.000 in Italia.

Le principali cause di morte sono state le malattie circolatorie (1,71 milioni di decessi, corrispondenti al 32% del totale), le malattie neoplastiche (1,14 milioni di decessi – 22%) e al terzo posto il COVID-19, (0,57 milioni di decessi – 11%), con un tasso di mortalità standardizzato di 115,5 decessi ogni 100.000 persone.

Queste malattie hanno rappresentato complessivamente il 65% di tutte le cause di morte nel 2021.

L'Italia ha avuto complessivamente un tasso medio di mortalità da Covid-19 pari a 81,85 decessi ogni 100.000 abitanti: il tasso più basso è stato registrato in Sardegna (44,23 decessi per Covid ogni 100.000 abitanti).

## **MISURE DI PREVENZIONE E IMMUNIZZAZIONE CONTRO IL VIRUS**

### **RESPIRATORIO SINCIZIALE EUROPA** da Newsletter OMCeOMI n.17

Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS- Respiratory Syncytial Virus) è un virus altamente trasmissibile che causa epidemie annuali durante l'autunno e l'inverno nei climi temperati. L'infezione da VRS rappresenta la prima causa di bronchiolite e quindi di ospedalizzazione nei bambini sotto l'anno di vita ed è causa di riacutizzazione di BPCO negli adulti e anziani e di polmonite interstiziale con Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) nell'anziano, soprattutto se in presenza di co-morbidity (patologie polmonari e cardiache croniche, cerebrovascolari, renali croniche e altre condizioni di immunocompromissione).

Nella circolare del Ministero della Salute le indicazioni per la prevenzione e l'immunizzazione nei confronti di VRS che comprendono, oltre a misure di igiene e protezione individuale, l'utilizzo di anticorpi monoclonali e vaccini.

**[Circolare del Ministero della Salute](#)** ← **Ctrl + clic**

## **INPS - CANALE WHATSAPP “INPS PER TUTTI”** da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, informa che è operativo il canale **INPS per tutti**, account WhatsApp ufficiale dell'INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

L'attivazione del canale WhatsApp, che in fase sperimentale ha visto già l'iscrizione di 78.891 utenti, nasce dalla volontà di utilizzare le potenzialità dell'app di messaggistica più diffusa in Italia con l'obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

Il canale “INPS per tutti” propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS).

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni; in particolare:

- verde per imprese e liberi professionisti,
- giallo per le informazioni a tema lavoro,
- arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza,
- rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità
- blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

L'iscrizione al canale WhatsApp “INPS per tutti” può avvenire:

- cliccando sul link di condivisione del canale (<https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34>, generabile da ciascun iscritto);
- inquadrando il QR-Code presente in allegato e sui poster affissi nelle sale dedicate al Ricevimento al pubblico delle sedi territoriali.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1406 del 9.04.2024 (documento 092)**

**per l'allegato 1:**

[https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2024/04/Circolare\\_14544/Allegati/14896\\_Messaggio-numero-1406-del-09-04-2024\\_Allegato-n-1.doc](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2024/04/Circolare_14544/Allegati/14896_Messaggio-numero-1406-del-09-04-2024_Allegato-n-1.doc)

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



- Emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Gentile, nell'80° anniversario della scomparsa
  - Data di emissione: 10 aprile 2024

**Ho letto su Quotidiano Sanità: [Nel Ssn sempre meno medici. Tra ospedalieri, mmg, pediatri e continuità assistenziale quasi 11 mila in meno in dieci anni - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\): nel Ssn sempre meno medici. Tra ospedalieri, mmg, pediatri e continuità assistenziale quasi 11 mila in meno in dieci anni.](#)**

**Ma di chi la colpa? Chi non ha saputo programmare?**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - TRATTAMENTI OSTEOPATICI** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

*Molti lettori di questa rubrica ci chiedono, avendo ricevuto pareri discordanti, se possono portare in detrazione le spese sostenute per trattamenti osteopatici, o resi da osteopati*

**Risponde Paolo Calderone**

Come abbiamo già precisato nella “Posta di FiscoOggi”, le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall’Irpef a condizione che le prestazioni siano rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute (per esempio, medici chirurghi o fisioterapisti) e vengano eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. L’[elenco delle professioni sanitarie](#) è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute (ultima data di aggiornamento 15 febbraio 2023).

Se, invece, la prestazione è stata resa da un osteopata, che non rientra ancora tra le figure sanitarie riconosciute, la detrazione delle spese relative non può essere richiesta ([circolare n. 14/2023](#), pag.50).

Si ricorda, infine, che per richiedere la detrazione non è necessaria una prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, da cui risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione resa. Inoltre, è necessario pagare le spese con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, a meno che la prestazione non sia stata effettuata in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale.

**MIASTENIA e GRAVIDANZA**

La miastenia è una patologia ancora poco diagnosticata, con sintomi quali stanchezza, che possono essere confusi con altre patologie; è in aumento...e a volte è confusa, come sintomi, con la patologia “post-covid”... è quindi importante documentarsi in merito.

**Webinar– 11 aprile 2024 ore 15.30 -16.30 on line – seminario informativo per giornalisti, medici e pazienti con loro famiglie**

**Relatori:**

- Dott. ssa Fiammetta Vanoli, A.I.M, neurologa Fondazione IRCCS Ist. BESTA – Milano
- Dott. Francesco Timpano, ginecologo esperto di miastenia, Roma, Osp. Policlinico
- Dott. Renato Mantegazza, neurologo, presidente associazione italiana miastenia

**Modera:**

- Dr. Cinzia Boschiero

R.S.V.P. tel 3389282504 – email: [cinziaboschiero@gmail.com](mailto:cinziaboschiero@gmail.com)

Email [agency@ecpartners.it](mailto:agency@ecpartners.it)

## AGENZIA ENTRATE - BENI OFFERTI IN OMAGGIO AI DIPENDENTI, REGIME FISCALE APPLICABILE

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#), risponde ad un quesito in merito al regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti.

Questo **il parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 51, comma 1, del Tuir dispone che *«Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».*

Tale disposizione sancisce, quale principio base, l'onnicomprendività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51.

L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei "vantaggi economici" che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

In relazione alla determinazione del reddito, il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che *«Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 [...] si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».*

Sul punto, appare utile rilevare come il legislatore, prevedendo la non concorrenza al reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente nei confronti dei dipendenti di importo non superiore a euro 258,23, abbia considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro, il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti, riconoscendone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.

Al riguardo, si fa presente, per completezza, che l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d'imposta 2024, ha stabilito che, *«in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti»* (cfr. circolare 7 marzo 2024, n. 5/ E, paragrafo 1.1).

Il comma 3 del richiamato articolo 9 del Tuir prevede che per *«Per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più*



*prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso».*

Al riguardo, nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall'azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall'azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio. Con la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E (avente ad oggetto una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, diretta a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti dello stesso dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi nell'esercizio di loro incarichi e funzioni), è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

- le «*somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale)*»;
- le «*erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro*».

Con la risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E è stato chiarito che nell'ipotesi in cui un'azienda intenda offrire ai propri dipendenti la possibilità di acquistare autovetture di sua produzione ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato, abbinata all'assegnazione gratuita di un premio (televisore, lettore dvd, ecc.), non sussiste alcuno "sconto in denaro" fiscalmente rilevante se il prezzo pagato dal dipendente per l'acquisto dell'autovettura risulta superiore rispetto al prezzo medio praticato al grossista e, quindi «*è solo il bene offerto in omaggio a configurarsi quale reddito per il dipendente che acquista l'autovettura. Il valore del premio assegnato concorre, pertanto, autonomamente ed interamente quale bene in natura, ai sensi dell'art. 48 del TUIR, a formare il reddito di lavoro dipendente e deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973*».

In base alla lettera del citato comma 3 dell'articolo 9 del Tuir che fa espresso riferimento agli "sconti d'uso", con la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E è stato precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle sopra esposte regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1, del Tuir (cfr. anche risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E).

Inoltre, con circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E, paragrafo 1.7, è stato affermato che «*I valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti costituiscono, in genere, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR. Nella particolare ipotesi in cui il calciatore professionista abbia un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società sportiva e lo sponsor per cui la prima consegue un ricavo da detto utilizzo, e sussistano l'obbligo di restituzione dei beni e la previsione di una penale a carico della società e del calciatore professionista in relazione a un eventuale inadempimento, si ritiene prevalente l'interesse del datore di lavoro.*

*Quanto precede non vale nelle diverse ipotesi in cui non sussista un vero e proprio obbligo di utilizzo, ad esempio perché non è prevista una penale per il calciatore e la società, oppure l'obbligo di utilizzo sia limitato solo a determinate occasioni.*

*Costituisce comunque fringe benefit il bene non restituito al termine del contratto, da determinare in base al valore normale in quel momento».*

In base alla citata circolare n. 37/E del 2013, pertanto, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, nell'ambito di un'articolata serie di *benefit* previsti dalla *Partner Guide*, l'*Istante* "omaggia" mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale.

L'*Istante* rappresenta, inoltre, che «*potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise (es.: tazze con il logo aziendale, spillette)*» ed afferma che «*in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l'identità aziendale (ad esempio, attraverso l'utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design) e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l'immagine aziendale al di fuori delle mura della [caffetteria] con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell'immagine aziendale*».

Al riguardo, occorre rilevare che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici.

Al riguardo, occorre considerare che gli omaggi in questione, per quanto "utili" alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di *merchandising*) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, **qualora il valore dei beni assegnati dall'*Istante* ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E).**

## **AZIONE SANITARIA IN DISTRIBUZIONE**

E' in spedizione il n. 2 di marzo-aprile di Azione Sanitaria – Organo di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari Feder.S.P.eV.

E' possibile leggerlo subito sul sito delle Federspev: <https://www.federspev.it/>

In questo numero:

- È giunta l'ora di separare l'assistenza dalla previdenza. Appello ai politici a cura di Michele Poerio Pensionato tartassato a cura di Marco Perelli Ercolini
- Violenza sessuale tra sentenze, inchieste e realtà triste a cura di Nicola Simonetti

- Farmacisti, primo presidio sanitario di prossimità, luogo di servizi e di relazione a cura di Norma Raggetti
- Nuova visione della vecchiaia a cura di Nicolò Rosario Lombardo
- L'orologio epigenetico e le prospettive innovative per un futuro rigenerato a cura di Antonino Arcoraci
- Basovizza a cura di Carlo Ferrari
- Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari
- Il ricordo di Giancarlo Tavasani
- Il ricordo di Giuseppe Costa

#### Rubriche:

- L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettere al Presidente
- Vita delle Sezioni

## **LE NOVITÀ DEL NUOVO CCNL NELLA GUIDA AGGIORNATA PER I MEDICI DIPENDENTI** da Il Giornale della Previdenza Enpam - n.14 dell'11 aprile 2024

Nella nuova edizione della Guida per i medici dipendenti trovi tutte le principali novità del nuovo contratto nazionale dell'area sanità, dagli aumenti contrattuali al pagamento degli arretrati, oltre a tutti gli strumenti utili per la carriera, dalla laurea alla pensione.

Dopo la prima (apprezzata) edizione della collana *Dalla laurea alla pensione*, composta da quattro Guide realizzate dal Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri, riproponiamo la pubblicazione delle versioni riviste, aggiornate e ampliate, a partire da quella dedicata ai medici che esercitano con un rapporto di lavoro subordinato.

Per sfogliare la guida: [Scarica la guida in PDF](#)

Una pubblicazione più grande e documentata, portata a 46 pagine, indispensabile sia per i **dirigenti medici del Servizio sanitario** nazionale sia per quanti sono **assunti in strutture private**. La pubblicazione, che trovate già online in formato pdf e che uscirà in allegato all'edizione cartacea del numero 2/2024 del Giornale della Previdenza, propone un focus a tutto campo, su ciò che è utile sapere in tutto il percorso professionale, dalla laurea alla pensione.

La nuova guida si rivolge, infatti, anche a chi il camice progetta di indossarlo e studia all'università, e a chi frequenta una scuola di specializzazione. Dopo l'accelerazione innescata dalla pandemia di Covid-19, i neolaureati e gli specializzandi possono infatti iniziare a misurarsi da subito con molte più opportunità di lavoro.

### **FOCUS SU NUOVO CONTRATTO E MOLTO ALTRO**

Tra le principali recenti novità c'è certamente il nuovo contratto nazionale dell'area sanità 2019-2021, che citiamo a più riprese in merito a molti aspetti della professione e a cui dedichiamo due intere pagine.

Rispetto alla prima edizione, sono state rinnovate gran parte delle sezioni, aggiornate alle nuove disposizioni di legge e riviste, per offrire ai nostri lettori un prodotto sempre più utile e di facile fruizione.

All'interno troverete, come di consueto, informazioni utili su iscrizioni, avvisi e concorsi, possibilità di lavoro, carriera, fisco, assicurazioni, contributi previdenziali, pensione e prestazioni di ogni genere. Quanto serve per affrontare le diverse stagioni professionali del medico dipendente, dalla laurea alla pensione.

Speriamo che queste pagine, ancora una volta, possano diventare una bussola da tenere sulla propria scrivania per orientarsi nel vasto mare popolato da adempimenti, burocrazia, scadenze, ma anche da vantaggi, agevolazioni e opportunità da cogliere.

Della stessa collana *Dalla laurea alla pensione* fanno parte la Guida per i medici di medicina generale, quella per i liberi professionisti "puri" e quella dedicata agli specialisti ambulatoriali ed esterni, già pubblicate nei mesi scorsi.

Si può chiedere di ricevere a casa Il Giornale della Previdenza e le guide facendo richiesta attraverso la propria area riservata ([qui le istruzioni](#)).

## **PERCHÉ LA QUOTA A VARIA PER ETÀ?** da Lettere al Giornale in Il Giornale della Previdenza Enpam - n.14 dell'11 aprile 2024

*Sono una specializzanda di 34 anni; mi sono iscritta a Medicina piuttosto tardi (24 anni) come molti altri colleghi. Vi chiedo cortesemente una delucidazione rispetto al motivo per cui la Quota A viene calcolata su base anagrafica e non considerando gli anni dalla laurea, ossia quelli di lavoro effettivi. E. M.*



Lettere  
al  
Giornale

Gentile Dottoressa,

i contributi di Quota A, obbligatori per tutti i medici e gli odontoiatri, sono calcolati in base all'età per diversi motivi. Il primo è che la pensione di vecchiaia si matura a un'età fissa e quindi è necessario, arrivati a un determinato momento, cominciare a versare contributi adeguati. La

preoccupazione di un ente di previdenza obbligatoria, infatti, non può essere solo quella di garantire l'equilibrio e la sostenibilità dei propri conti, ma anche – e soprattutto – che i professionisti iscritti maturino pensioni d'importo adeguato.

Dopodiché, per agevolare un ingresso graduale nella vita professionale degli iscritti, i più giovani possono pagare quote ridotte, perché avranno più tempo per costruire una pensione. La cifra piena, per intenderci quella che parte dai 40 anni, è legata al fatto che la stragrande maggioranza degli iscritti ha a quell'età un reddito ormai consolidato.

Facendo un esempio molto semplice, considerando due medici che vanno in pensione di Quota A a 68 anni. Quello che inizia a versare i contributi di Quota A a 25 anni accumula più contributi e ottiene più pensione di chi inizia a 35. Oltre ad avere un assegno più basso, il trentacinquenne scontrerà anche una minore anzianità contributiva (che è un altro parametro che viene preso in considerazione per certe prestazioni previdenziali).

Per ovviare questi problemi ci sono diverse vie come il riscatto di laurea, l'allineamento o l'adesione a un fondo di previdenza complementare.

A proposito di questi argomenti, nella guida per i dipendenti da pagina 32 a pagina 35, che può leggere anche [online qui](#), trova ulteriori informazioni.